SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 169

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 19 luglio 2000)

INDICE

BEVILACQUA: sulla discarica di rifiuti solidi urbani sita nel comune di Palermiti (Catanzaro) (4-04162) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente)* *Pag.* 11421

BRIGNONE: sulla notifica di atti di accertamento di violazione alla tassa annuale per la partita IVA inviata ad imprese in provincia di Cuneo (4-18568) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 11422

BONATESTA: sugli accertamenti di tasse di occupazione del suolo pubblico nel comune di Tarquinia (Viterbo) (4-05540) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 11424

BORTOLOTTO: sulla realizzazione di una linea elettrica in provincia di Vicenza (4-18352) (risp. NESI, *ministro dei lavori pubblici)* 11425

COLLA: sul traffico di rifiuti tossico-nocivi (4-07767) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente)* 11426

DI PIETRO: sulla tutela sindacale degli appartenenti alle Forze armate (4-17297) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 11428

sul ruolo ad esaurimento dei ricercatori universitari (4-18109) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica)* 11430

MEDURI: sui lavori di ammodernamento del bivio di ingresso al comune di Bova Marina (Reggio Calabria) (4-18632) (risp. NESI, *ministro dei lavori pubblici)* *pag.* 11431

MURINEDDU ed altri: sull'istituzione del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena (4-15866) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente)* 11432

PEDRIZZI: sull'assistenza ai ciechi nella regione Lazio (4-18437) (risp. TURCO, *ministro per la solidarietà sociale)* 11435

PETRUCCI ed altri: sul sostegno alle organizzazioni di volontariato (4-10968) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 11437

PIANETTA, TONIOLLI: sulla restituzione dei beni agli italiani di Istria e Dalmazia (4-14718) (risp. RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 11441

PREIONI: sulla nomina dei componenti delle commissioni tributarie (4-08758) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 11442

sugli aiuti economici alla Cecenia (4-18573) (risp. RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 11444

sull'istituzione dell'ufficio del catasto immobiliare di Verbania (4-19304) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 11446

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

RUSSO SPENA: sulla costruzione della strada Fondovalle Alento (4-17997) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente)* *Pag.* 11447

SELLA DI MONTELUCE: sulla situazione pensionistica del signor Ugo Bassotto (4-16690) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 11449

SEMENZATO: sulla tutela del ponte di Augusto a Narni (Terni) (4-19252) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali)* *Pag.* 11451

TRAVAGLIA ed altri: sulla nomina del prefetto Sorge a commissario straordinario per il depuratore di Milano (4-18149) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente)* 11454

BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che l'amministrazione comunale di Palermiti, in provincia di Catanzaro, da tempo è impegnata in una serie di interventi a carattere prioritario per quel che riguarda i servizi e le opere strettamente sociali;

che, in particolare, il problema segnalato è quello dei rifiuti solidi urbani che a Palermiti vengono depositati nella discarica della località Serra, poco distante dal centro abitato;

che il sindaco di Palermiti, perdurando la precaria e pregiudizievole situazione della discarica, con telegramma inviato all'assessorato regionale all'ambiente ha sollecitato la realizzazione della discarica consortile dell'area 17, nel comune di Borgia;

che relativamente al problema lo stesso sindaco ha reso noto di aver utilizzato gran parte dell'avanzo di amministrazione del bilancio 1996 per una migliore gestione e ubicazione della discarica comunale;

che, infatti, sin dal luglio 1996, il comune ha dato incarico ad un geologo di effettuare uno studio di fattibilità per l'ubicazione della discarica in un'area più consona rispetto a quella realizzata nel 1967 in contrada Serra,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per rimuovere gli ostacoli di natura burocratica per la realizzazione del piano ambientale del circondario, essendo la gestione delle discariche diventata un grave problema igienico-sanitario, la cui soluzione non è più procrastinabile;

se non si ritenga di provvedere con congrui finanziamenti alla gestione ottimale delle discariche esistenti.

(4-04162)

(11 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Si ritiene utile precisare in premessa che i problemi relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani in Calabria denunciati dall'interrogante nell'atto ispettivo indicato in oggetto sono da tempo all'attenzione dello scrivente Ministero dell'ambiente.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 1997 è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Calabria che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 1999 è prorogato fino al 30 giugno 2000.

A seguito dell'ordinanza 21 ottobre 1997, «Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Calabria», è stato predisposto il piano di emergenza in conformità ai criteri stabiliti dall'arti-

colo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

Con la stessa ordinanza sono state attribuite al commissario delegato le risorse finanziarie per i necessari interventi di emergenza, successivamente integrate.

In particolare, il commissario delegato persegue l'obiettivo del superamento dell'emergenza attraverso lo sviluppo delle attività di raccolta differenziata e di valorizzazione delle frazioni per le quali è consentito il recupero di materia, avviando inoltre iniziative industriali in grado di ricevere rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata provenienti dai comuni della regione Calabria per produrre combustibile derivato da rifiuti e utilizzare il medesimo per la produzione di energia.

Con riferimento al caso concreto evidenziato nell'atto ispettivo in parola si fa presente che il comune di Palermiti ha conferito nel 1999 i rifiuti solidi urbani presso la discarica di Petrizzi e dal 17 gennaio 2000 presso quella di «Alli» autorizzata dal commissario straordinario.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(2 maggio 2000)

BRIGNONE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che anche quest'anno da parte degli uffici del registro della provincia di Cuneo sono stati notificati alle imprese, ed in particolare a moltissime aziende agricole, atti di accertamento di violazione alla tassa annuale partita IVA per l'anno 1997;

che le stesse procedure si sono verificate l'anno scorso, provocando notevoli disagi ai contribuenti ed inutili spese per l'amministrazione pubblica, poichè la maggior parte delle richieste è risultata del tutto infondata;

che ancora una volta il cittadino e le imprese vengono ingiustamente accusati di omissioni non commesse;

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi onde accertare le cause e le responsabilità di questi disservizi, in modo da evitare che essi si ripetano ulteriormente.

(4-18568)

(14 marzo 2000)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere se non si ritenga opportuno intervenire sulla vicenda concernente l'invio, da parte degli uffici del registro della provincia di Cuneo, di atti di accertamento, diretti prevalentemente ad aziende agricole, concernenti il mancato pagamento della tassa annuale sulla partita IVA relativa all'anno 1997.

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha precisato che nel mese di gennaio 2000 sono stati predisposti, in via centralizzata, 1.139.022 atti di accertamento per il recupero delle violazioni alla tassa di concessione governativa sulla partita IVA per l'ultima annualità 1997 (dall'anno 1998 detta tassa è stata assorbita dall'IRAP).

Tali atti di accertamento sono scaturiti dagli incroci effettuati, attraverso procedure automatizzate, tra la totalità dei versamenti, pervenuti al sistema centrale dell'amministrazione finanziaria attraverso il servizio bancario e postale, ed i soggetti tenuti al pagamento della tassa sul possesso della partita IVA per la predetta annualità.

Su un totale di 6.888.271 partite IVA attive, sono risultati acquisiti al sistema centrale i dati relativi a circa 4.145.403 versamenti in conto corrente postale e 1.707.332 versamenti mediante delega bancaria.

In particolare, per i versamenti mediante delega bancaria sono risultati omessi od incompleti i dati relativi a circa il 26 per cento degli istituti bancari incaricati della riscossione.

Durante la fase di incrocio alcuni versamenti non sono stati abbinati alle partite IVA attive, in quanto prive del codice fiscale o della partita IVA, ovvero con codice fiscale o partita IVA errati; tali mancati abbinamenti hanno riguardato 148.659 versamenti di cui 133.479 effettuati tramite conto corrente postale e 15.180 versamenti effettuati mediante delega bancaria.

Da ciò emerge che i disguidi lamentati sono stati provocati in gran parte da errori formali, commessi dagli stessi contribuenti nella fase di compilazione dei bollettini postali e dei modelli con i quali vengono effettuati i versamenti, ed in parte dal mancato invio all'amministrazione finanziaria dei dati di riscossione da parte degli istituti bancari.

Le iscrizioni che in effetti si sono dimostrate indebite sono state successivamente sanate dagli uffici con appositi provvedimenti di sgravio.

In particolare, per quanto riguarda l'ufficio del registro di Cuneo, il medesimo Dipartimento ha precisato che tale ufficio nell'anno 1999 ha operato iscrizioni a ruolo di circa 3.700 partite per le predette violazioni, delle quali circa 2.000 sono state successivamente sgravate, in quanto i contribuenti avevano adempiuto correttamente ai propri obblighi. Anche in tal caso la causa di detto inconveniente risale alla mancata trasmissione al sistema informativo dell'amministrazione finanziaria da parte di una banca dei supporti magnetici contenenti gli estremi di versamento della tassa di che trattasi.

Pertanto, l'amministrazione non è stata in grado di inserire tali posizioni nei relativi elenchi e ne sono poi scaturite le indebite iscrizioni a ruolo cui si fa riferimento nella interrogazione.

Ciò posto, il Dipartimento delle entrate ha assicurato che tale situazione non dovrebbe più verificarsi. Invero il sistema dei versamenti unificati (decreto legislativo n.241 del 1997) consente, attualmente, anche attraverso i controlli sui versamenti che affluiscono per via telematica

alla struttura di gestione operante presso la Direzione centrale per la riscossione, di ridurre al minimo tali errori.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(11 luglio 2000)

BONATESTA. – *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nel comune di Tarquinia (Viterbo) sono in atto, da alcuni giorni, accertamenti di tasse di occupazione del suolo pubblico;

che ciò ha provocato le vibrate proteste, in particolare, degli operatori commerciali del centro storico, il cui settore risulta già enormemente penalizzato;

che, infatti, negli ultimi due anni la categoria dei negozianti del centro storico ha dovuto far fronte alla situazione di disagio creata dalle interruzioni del traffico a causa dei lavori di rifacimento della pavimentazione;

che tempo fa l'amministrazione comunale aveva convenuto sulla opportunità di elaborare progetti di abbellimento del centro storico, nel tentativo di rivalutare l'intera zona;

che numerosi commercianti hanno presentato ricorsi, lamentando l'elevato ammontare delle contravvenzioni,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare – pur nel rispetto e nella osservanza delle norme sulla trasparenza amministrativa – al fine di veder riconosciuti i diritti dei cittadini.

(4-05540)

(30 aprile 1997)

RISPOSTA. – In merito alla problematica evidenziata il competente Dipartimento delle entrate ha rilevato che gli accertamenti tributari emessi dall'amministrazione comunale di Tarquinia devono essere ricondotti nell'ambito dei principi dell'autonomia impositiva che non attribuiscono all'amministrazione finanziaria uno specifico potere di supremazia gerarchica nei confronti degli enti locali. Questi, infatti, possono formare liberamente il proprio convincimento, indipendentemente dall'indirizzo applicativo impartito dal Ministero delle finanze.

La questione sollevata, pertanto, può trovare soluzione soltanto in sede giurisdizionale, considerato che i contribuenti che ritengono di essere stati lesi nei propri diritti hanno facoltà di ricorrere contro i provvedimenti dell'amministrazione locale innanzi al giudice competente.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(11 luglio 2000)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che con decreto n. 157 del 1° dicembre 1999 il dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile di Vicenza ha emesso l'autorizzazione definitiva a favore dell'Enel di Venezia per la realizzazione di due tratti di linea elettrica a 132 kv ubicati in territorio dei comuni di Caldogno e di Dueville in provincia di Vicenza;

che il progetto di elettrodotto, che risale al 1997, è stato redatto su una cartografia vecchia, sulla quale non compaiono abitazioni, edifici e laboratori nei quali le persone sarebbero pesantemente sottoposte a rischi alla salute causati da onde elettromagnetiche;

che il decreto di autorizzazione definitiva emesso non tiene conto delle ordinanze interdittive emesse in data 19 luglio 1999 e 25 agosto 1999 dal sindaco di Dueville quale autorità sanitaria locale relative alla presenza di insediamenti abitativi sul tracciato;

che il consiglio regionale del Veneto si è espresso contro l'elettrodotto;

che il consiglio comunale di Vicenza si è espresso contro l'elettrodotto;

che l'autorizzazione non tiene conto nè del regime transitorio dettato dalla legge regionale 22 ottobre 1999, n. 48, in vigore sino al 31 dicembre 1999, nè di quello della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, e successive modifiche, in vigore dal 1° gennaio 2000;

che la prima legge regionale, entrata in vigore in novembre e quindi prima dell'autorizzazione, impone ai comuni di inserire nelle varianti urbanistiche recenti il tracciato degli elettrodotti e le relative fasce di rispetto all'interno delle quali «non si dovranno trovare aree residenziali, scolastiche e sanitarie» e «non sarà consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale»; inoltre vieta la costruzione di nuovi elettrodotti sulle zone residenziali;

che l'elettrodotto, qualora realizzato, rischia la demolizione in tempi brevi perchè, oltre a non rispettare le leggi del Veneto, non rispetta nemmeno la legge contro l'*elettrosmog* già approvata alla Camera ed ora all'esame del Senato,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno dare disposizioni urgenti per l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata (sia quella definitiva, di cui in premessa, sia quella provvisoria per i tre tratti del 1997);

se non sarebbe il caso di rivedere l'intero progetto dell'Enel prevedendo l'interramento dell'elettrodotto.

(4-18352)

(29 febbraio 2000)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si rappresenta che la fattispecie evidenziata non riguarda competenze proprie del Ministero dei lavori pubblici, in quanto l'autorizzazione alla co-

struzione ed all'esercizio degli elettrodotti fino a 150 KV è di competenza delle regioni a statuto ordinario, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Questa amministrazione, pertanto, non ha partecipato né direttamente né tramite i suoi uffici periferici all'istruttoria ed alla relativa autorizzazione per la realizzazione dei tratti della linea elettrica a 132 KV, ubicati in territorio dei comuni di Cadogno e di Dueville in provincia di Vicenza, la cui trattazione è di esclusiva competenza della regione Veneto che la esplica mediante il locale Ufficio del Genio civile di Vicenza.

Si fa presente, infine, che a norma delle vigenti disposizioni questo Ministero non può interferire in alcuna maniera negli atti regionali.

Il Ministro dei lavori pubblici
NESI

(10 luglio 2000)

COLLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente*. – Premesso:

che in un comunicato stampa del 24 settembre 1997 il presidente della Commissione di inchiesta sui rifiuti, onorevole Massimo Scalia, in riferimento al *dossier* presentato da Greenpeace sul traffico di rifiuti tossici e radioattivi, ha dichiarato: «l'Italia è vittima designata di molti smaltimenti illeciti di rifiuti provenienti da ogni parte d'Europa»;

che nella suddetta commissione, di cui lo scrivente fa parte, in data 24 settembre si è svolta l'audizione del presidente di Federambiente, Giuseppe Sverzellati, che ha parlato di rifiuti tossici trasportati in mezzo mondo dalla «nave pattumiera» Karen-B;

che una parte di questi rifiuti tossici è stata stoccata per molto tempo in capannoni della ASM a Piacenza creando così una situazione di grave pericolo per la salute dei residenti,

si chiede di sapere:

dove si trovino attualmente tali rifiuti tossici e per quali motivi vennero stoccati a Piacenza senza informarne le popolazioni residenti;

quali iniziative si intenda adottare in ordine a quanto sopra segnalato per la tutela dell'ambiente, della salute pubblica e per evidenziare eventuali reati perseguibili penalmente.

(4-07767)

(30 settembre 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, concernente i rifiuti provenienti dalle navi tipo Karin B, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Si ritiene utile premettere che con ordinanza n. 1558/FPC del 16 settembre 1988, del Ministro per il coordinamento della protezione civi-

le d'intesa con il Ministro dell'ambiente, il presidente della regione Emilia-Romagna fu nominato commissario straordinario *ad acta* per tutte le operazioni finalizzate al definitivo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi trasportati dalla nave Karin B.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 1988, recante individuazione dei siti e delle modalità per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti industriali trasportati da navi, venne affidato alla regione Emilia-Romagna, nel contesto dell'attività del commissario straordinario *ad acta*, il compito di individuare le sedi dove stoccare provvisoriamente i rifiuti anzidetti.

Tali siti furono individuati presso le aziende municipalizzate di igiene urbana di Piacenza, Parma, Modena e Ferrara. Furono realizzate apposite strutture permanenti, idonee allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi, dove i rifiuti provenienti dalla nave Karin B furono stoccati in attesa di essere conferiti ad un impianto di smaltimento definitivo. Più precisamente con ordinanza commissariale n. 26 del 27 dicembre 1988 veniva attestato che il sito di stoccaggio provvisorio controllato di Piacenza in località Borgoforte aveva i requisiti tecnici di idoneità richiesti per le finalità richieste.

Veniva quindi costruito nel citato sito di Borgoforte un capannone di massima sicurezza in base sia a criteri di prevenzione ambientale che a quelli di sicurezza dei lavoratori; al termine dei lavori una commissione di collaudo appositamente costituita dal commissario *ad acta* accertava la funzionalità tecnica dell'impianto ad effettuare le operazioni di stoccaggio provvisorio controllato dei rifiuti provenienti dalla nave Karin B e con ordinanza n. 37 del 26 gennaio 1989 autorizzava l'azienda servizi municipalizzata di Piacenza a stoccare provvisoriamente i rifiuti provenienti dalla nave Karin B nell'impianto appositamente costruito.

I rifiuti stoccati, provenienti dalla motonave, immagazzinati complessivamente in 2768 fusti e 71 minicontainers erano costituiti da materiali di diverso genere, e precisamente:

a) residui di vernici, mastici;
b) segatura di stracci, carta, cartoni imbibiti di solventi;
c) peci, bitume, asfalto, catrame, code di distillazione;
d) masse filtranti (decaliti, farine fossili);
e) resine varie: acriliche, alchiliche, poliuretaniche;
f) vernici liquide in fusti;
g) solventi liquidi;
h) materiali di pulizia dei containers;
i) residui solidi contenenti PCB;
j) farmaci;
k) pancali tritati (rifiuti speciali).

Si fa presente che non sono stati stoccati in alcun periodo rifiuti radioattivi.

Di tutta l'operazione di stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla nave Karin B attraccata al porto di Livorno e destinati ai siti di stoccaggio in

questione fu data dal centro informativo, appositamente allestito dal commissario *ad acta*, ampia diffusione al fine della trasparenza di tutte le operazioni; anche gli organi di informazione attraverso la pubblicazione di 67 articoli apparsi sulla stampa locale tennero costantemente informata la popolazione.

Le operazioni di presa in carico, stoccaggio, ricondizionamento e trasferimento sono state oggetto di controllo da parte del servizio di igiene pubblica di Piacenza che ha provveduto ad inoltrare alla competente amministrazione provinciale i processi verbali redatti dal personale di vigilanza ed ispezione nonché copia dei formulari di identificazione, delle bolle di accompagnamento e ove necessario i modelli per le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Le verifiche eseguite hanno evidenziato che tutte le operazioni effettuate si sono svolte conformemente alle disposizioni impartite.

Le operazioni di smaltimento dei rifiuti si sono concluse nel 1992. I rifiuti sono stati conferiti presso i seguenti centri di trattamento/smaltimento:

Rechem International LTD – Charleston Road – Hardley Hyte Southampton S04 62A (GB);
Lanstar (GB);
Tredi (F);
Ekokem SF 11101 Riihimaki – Finlandia;
Servizi industriali;
Montedipe;
Amiu Bologna e Forlì.

Per tutti i rifiuti stoccati è stata acquisita apposita certificazione di avvenuto smaltimento.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(2 maggio 2000)

DI PIETRO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che la tutela sindacale del personale delle Forze armate, demandata ai delegati del consiglio centrale della rappresentanza militare, viene di fatto ingiustamente limitata per gli appartenenti alla categoria dei volontari;

che l'articolo 13, comma 1, del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, ha previsto, tra l'altro, la durata del mandato, negli organismi di rappresentanza, a tre anni per i volontari dei corpi armati (Carabinieri e Guardia di finanza) e ad un anno per i volontari delle tre Forze armate;

che il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 3 della legge n. 216 del

1992, ha istituito, tra l'altro, il ruolo dei volontari in servizio permanente per le tre Forze armate; il provvedimento legislativo stabilisce per tale personale uno *status* giuridico del tutto simile a quello del corrispondente personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, disciplinati rispettivamente dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e n. 199, parimenti attuativi della citata legge n. 216 del 1992, al riguardo, con l'emanazione dei predetti decreti legislativi è stata introdotta una disciplina che di fatto equipara i ruoli volontari in servizio permanente delle Forze armate con quella dei corpi armati,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare al fine di dare una soluzione alla delicata questione, tenuto conto della disparità di trattamento esistente nella durata del mandato, degli organismi di rappresentanza militare, tra i volontari appartenenti alle Forze armate e quelli appartenenti ai Corpi armati.

(4-17297)

(24 novembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento alla diversa durata del mandato degli organismi della rappresentanza militare, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 4 novembre 1978, per i volontari delle Forze armate e quelli dei Corpi armati, la problematica è all'attenzione della Difesa che, allo scopo di risolvere la questione, nel senso proposto anche dall'onorevole interrogante, sta agendo in due direzioni.

Da un lato, è in fase di predisposizione uno schema di regolamento volto ad unificare la durata del mandato in argomento per i volontari in servizio permanente eletti, fissandola in tre anni. Detto regolamento, in sostanza, introduce una modifica al primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica citato, nella parte in cui dispone la diversa durata del mandato dei delegati dei volontari. Il provvedimento non comporta oneri finanziari ma, anzi, ne consente la diminuzione rendendo meno frequenti le elezioni per tale categoria di rappresentanti.

Dall'altro, il Ministro della difesa *pro tempore* ha presentato un disegno di legge governativo volto a rivisitare l'intera materia delle rappresentanza militare (atto Camera n. 3688), che, assieme ad analoghe iniziative legislative di origine parlamentare (atti Senato nn. 2881, 3356 e 2568), è confluito in un testo unificato recante «Nuove norme sulla rappresentanza militare», attualmente all'esame presso il Senato della Repubblica (atto Senato n. 3464).

Il citato testo unificato recepisce all'articolo 11, comma 4, l'esigenza di superare l'attuale diversificazione prevista per la durata del man-

dato negli organismi della rappresentanza militare, nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

(10 luglio 2000)

DI PIETRO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che i numerosi ricercatori universitari che da più di un ventennio sono impegnati in un lavoro di studio, di sacrifici anche economici, di qualificazione e di fondamentale supporto per la formazione degli studenti vedono venire meno il proprio ruolo professionale a causa del progetto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che stabilisce, tra l'altro, per la categoria dei ricercatori il cosiddetto ruolo ad esaurimento;

che il predetto progetto, oltre a creare un ruolo ad esaurimento per ricercatori, ridurrebbe il numero dei professori ordinari al 20 per cento del corpo docente, con grave nocumento sia per il settore universitario e sia per l'occupazione;

che in particolare la VII Commissione della Camera dei deputati sta esaminando, in sede legislativa, un testo normativo già approvato dal Senato che affronta in maniera più organica e più completa le varie problematiche in materia di regolamentazione della figura di ricercatore universitario,

si chiede di sapere quali valutazioni si intenda esprimere in ordine alla questione, considerato che circa 20.000 ricercatori universitari attendono un giusto riconoscimento professionale alle loro legittime aspettative di carriera.

(4-18109)

(10 febbraio 2000)

RISPOSTA. – In relazione alla problematica sollevata dall'onorevole interrogante, si fa presente che il provvedimento di legge relativo alla ridefinizione del ruolo dei ricercatori universitari è stato ormai integrato nel disegno di legge n. 6562, presentato alla Camera dei deputati, con il quale è affrontata in Parlamento la riforma dello stato giuridico dei professori universitari.

A parere di questo Ministero, la stesura di un unico testo normativo per le due categorie di personale potrà far sì che il riordino dello *status* del predetto personale sia discusso in maniera più organica dal Parlamento medesimo, in modo da favorire un riassetto duraturo della docenza universitaria che tenga conto delle problematiche di collocazione della figura del ricercatore, di cui si prevede – nell'attuale fase di rielaborazione dell'originario disegno di legge – l'inquadramento nella

terza fascia del ruolo dei professori universitari, previa verifica dell'attività didattica e scientifica svolta. Può dunque ritenersi, allo stato, superata l'ipotesi del ruolo dei ricercatori ad esaurimento.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

(6 luglio 2000)

MEDURI. – *Al Ministro dei lavori pubblici*. – Premesso:

che in esecuzione della delibera Anas n. 1638/98 di approvazione del progetto per la realizzazione dei lavori di ammodernamento del bivio d'ingresso al comune di Bova Marina (Reggio Calabria), per l'importo di circa sette miliardi, e dei risultati dell'esperimento della relativa gara di appalto, i lavori venivano affidati all'impresa GFC srl di Potenza;

che l'inizio dei predetti lavori era stato fissato per il 1° settembre 1999 e, a causa della sospensiva del TAR della Calabria n. 923/99 del 13 ottobre 1999, del decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 896 di occupazione d'urgenza e di ogni altro atto connesso, tali lavori sono stati sospesi e rinviati;

che tale situazione, oltre a registrare un immobilizzo di risorse finanziarie e ripercuotersi negativamente sull'occupazione locale, incide in modo significativo sulla sicurezza della viabilità che in tale posto ha fatto registrare la media settimanale di un incidente stradale, a volte anche con feriti gravi;

che i vari uffici interessati all'appalto, interpellati in merito, hanno dato risposte evasive ed inconcludenti che inducono a prevedere enormi ritardi sulla realizzazione dell'opera;

che, oltre alle amministrazioni locali dei comuni interessati, premono e sollecitano iniziative per la risoluzione del problema gli artigiani, i commercianti, gli operatori turistici, gli studenti ed i docenti pendolari nonché le popolazioni tutte che sono determinate ad intraprendere azioni di protesta significative che potrebbero portare anche ad eventuale turbamento dell'ordine pubblico,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per avviare con immediatezza i lavori appaltati, che già un ventennio fa erano urgenti ed indifferibili e che oggi sono indispensabili per lo sviluppo e la sicurezza della viabilità dell'intera area grecanica, anche in considerazione del fatto che il ricorrente è uno solo (Kuwait Petroleum), non proprietario del terreno (metri quadrati 1.000 circa) ma titolare solo del diritto di superficie, col quale una semplice transazione potrebbe portare alla soluzione del problema.

(4-18632)

(26 marzo 2000)

RISPOSTA. – In riferimento a quanto evidenziato dall'onorevole interrogante con l'atto ispettivo indicato in oggetto, l'Ente nazionale per le strade, competente per la viabilità in parola, ha fatto conoscere i seguenti elementi informativi che di seguito si comunicano.

I lavori realizzati nel tratto Condofuri – Bova Marina della strada statale n. 106 «Jonica» a seguito di un consistente movimento franoso delle pendici di monte, sospesi durante l'esecuzione per un ulteriore distacco di materiale terroso, sono stati di recente ultimati nei tempi contrattualmente previsti.

L'ANAS fa presente, inoltre, che i lavori relativi alla parte di arteria stradale in attraversamento del comune di Bova procedono con qualche rallentamento dovuto alla necessità di acquisire le relative autorizzazioni da parte della soprintendenza ai beni archeologici, che ha richiesto indagini specifiche mirate a verifiche archeologiche del sottosuolo, nonché alla presenza di alcune interferenze che, assicura l'ente stradale, saranno eliminate nei tempi tecnici strettamente necessari.

Per quanto riguarda invece i lavori di ammodernamento della suddetta strada statale n. 106, nel tratto compreso tra i km. 42+000 e 48+000, l'ANAS comunica che nelle more della definizione della causa con la società Kuwait Petroleum Italia spa, e in considerazione della notevole rilevanza delle opere in argomento, il compartimento ANAS di Catanzaro ha avviato le trattative per una soluzione transattiva della controversia.

Il Ministro dei lavori pubblici
NESI

(10 luglio 2000)

MURINEDDU, MULAS, NIEDDU, BETTAMIO, CÒ, BESOSTRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'istituzione del Parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena avvenuta con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, è stata accolta favorevolmente in quanto le popolazioni dell'isola principale e dei comuni adiacenti hanno sempre sostenuto che esso avrebbe salvaguardato da una pressione antropica disordinata ed eccessiva gli inestimabili valori paesaggistici e i giacimenti storici presenti nelle isole comprese all'interno dell'area perimetrata;

che le popolazioni dei comuni rivieraschi di Santa Teresa, Palau, Arzachena nonché della stessa Maddalena, le quali nel corso degli anni hanno sviluppato una fiorente attività economica legata a una crescente presenza turistica stagionale, riconoscono tuttora la necessità di introdurre nell'area del parco misure di disciplina e di contenimento per l'accesso alle isole dell'arcipelago, allo scopo di salvare le stesse da un degrado ambientale difficilmente reversibile e del quale si colgono con evidenza i primi segnali preoccupanti nella scomparsa della spiaggia ro-

sa di Budelli, che costituiva una delle meraviglie naturali più ammirate del Mediterraneo;

che centinaia di piccoli e medi armatori dell'isola della Maddalena e dei comuni rivieraschi, dotatisi di barconi capienti e confortevoli, trasportano i turisti nelle località più suggestive dell'arcipelago e offrono un servizio di primaria importanza a favore di quanti, con una spesa modestissima, desiderano avere accesso alle isole e alle acque circostanti;

che questa attività ha permesso loro di far fronte alla caduta verticale delle fonti di occupazione tradizionali e di realizzare un servizio di supporto essenziale al processo di sviluppo economico e sociale di tutto il settore turistico, consentendo peraltro agli operatori di accedere a livelli economici e di professionalità non altrimenti acquisibili;

che la regione Sardegna, consapevole della straordinaria importanza dei servizi alla nautica per lo sviluppo turistico, ha impegnato negli ultimi anni decine di miliardi di lire nella costruzione di infrastrutture portuali;

che la maggior parte dei gestori di attività alberghiere, pararicettive, commerciali, artigianali, della ristorazione, eccetera a loro volta lamentano che la drastica riduzione del diportismo nautico, gravato per giunta dalla imposizione di esose gabelle di ingresso ai litorali, rappresenta una seria minaccia alla sopravvivenza delle loro primarie fonti di reddito;

accertato che il crescente stato di esasperazione per le misure applicate dall'ente di gestione del Parco sta determinando aspre posizioni di conflitto e contrapposizione tra diversi comuni e tra operatori legati all'economia turistica, a causa della presunta introduzione di una normativa discriminatoria tra interni ed esterni all'area Parco;

valutato che questa pericolosa situazione minaccia di sconvolgere l'assetto civile perfino di popolazioni considerate tra le più laboriose e pacifiche dell'isola,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano prendere per rasserenare il clima di tensione e di esasperazione in essere ed eventualmente se ritengano utile incontrare nel più breve tempo possibile i rappresentanti istituzionali di dette comunità per acquisire una conoscenza adeguata dei fatti e delle circostanze che hanno determinato lo stato di scontro testè sommariamente descritto, e quindi per evitare che la irritazione crescente tra le parti, traducendosi in reciproche ritorsioni, diventi motivo di sconvolgimento di quegli assetti sociali e civili in virtù dei quali questo territorio si è imposto all'ammirazione di quanti abitualmente lo frequentano.

(4-15866)

(14 luglio 1999)

RISPOSTA. – L'istituzione del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, avvenuta con la legge n. 10 del 4 gennaio 1994, ha sancito formalmente il riconoscimento di area di particolare pregio ambientale, paesaggistico, storico e culturale dell'intero territorio del comune di La Maddalena.

L'avvenimento è stato salutato con piena soddisfazione dalla comunità locale e nazionale ad eccezione di alcuni comuni della Gallura costiera che, come nel caso di Arzachena, si opposero ricorrendo al TAR e al Consiglio di Stato temendo, erroneamente, limitazioni e perdita dell'uso dell'arcipelago.

Oggi, che il parco costituisce una importante realtà del territorio sardo e nazionale, assistiamo, invece, ad una inversione di tendenza che vede i comuni rivieraschi avanzare richiesta di estendere i confini per essere inseriti nell'area protetta.

Il Ministero dell'ambiente giudica positivamente il cambiamento di opinione verso il parco e, in futuro, si potrà via via valutare il coinvolgimento attivo dei comuni limitrofi.

Va ricordato che sin dal primo giorno del suo insediamento (28 giugno 1998) il comitato di gestione, consapevole dei problemi che avevano caratterizzato il percorso istitutivo dei Parco, ha aperto il dialogo con le popolazioni locali e con i comuni costieri inaugurando un'intensa stagione di confronti che, ispirati ai princìpi della collaborazione, hanno aperto le porte del parco agli amministratori locali e a tutte le rappresentanze di categoria (espressione dell'economia del territorio), prime fra tutte le attività nautiche e turistiche.

Tutto ciò ha permesso di istituire un tavolo della concertazione con i soggetti interessati al Parco (istituzionali e privati) che ha consentito al comitato di gestione di recepire le numerose istanze che da più parti giungevano per adottare, ad esempio, norme e misure di salvaguardia ambientale e regolamenti del traffico a mare che tenessero conto dei bisogni degli operatori del turismo marino e delle abitudini delle migliaia di diportisti che abitualmente, nel periodo estivo, frequentano l'arcipelago di La Maddalena.

Il tavolo delle intese ha comunque prodotto atti concreti che hanno permesso di superare quel clima di diffidenza che si era instaurato alla vigilia del varo delle norme di salvaguardia e del regolamento sperimentale per il 1999 del traffico a mare.

Importante è stato il protocollo d'intesa siglato tra il Parco e il Consorzio degli operatori economici, turistici e dei servizi di La Maddalena, la convenzione stipulata con le direzioni dei porti di tutta la Gallura costiera e le intese sottoscritte con gli armatori e le piccole e grandi società di locazione, noleggio e *diving*.

La riprova è data dal numero di autorizzazioni concesse ai diportisti che hanno superato il tetto delle 20.000 dal 10 luglio al 31 agosto. Tremila lire (ridotte a 1.500 lire per coloro che usufruiscono delle barche da traffico che hanno sottoscritto l'abbonamento), per visitare il Parco e scendere sulle spiagge e la corresponsione di 2.000 lire a metro

lineare per imbarcazione e indipendentemente dal numero delle persone trasportate (con riduzione a 1.000 lire se dotata di casse per la raccolta dei reflui) non può essere considerato un deterrente contro il turismo nautico, abituato a pagare ben altre somme, per la sola sosta nei porti.

Sono stati messi in atto dal Parco interventi diversi per circa 800 milioni, che hanno garantito la pulizia delle spiagge nelle isole, la sicurezza dei bagnanti con la protezione degli arenili e degli specchi acquei, tramite la delimitazione con cavi tarrozzati, l'eliminazione di punti di inquinamento e la formazione di 52 guide del Parco, che operano tuttora al servizio dei fruitori del Parco fornendo, con l'approccio di chi è preposto all'accoglienza, informazioni e notizie sulle regole di comportamento da seguire nell'area protetta.

Il comitato di gestione del Parco nazionale di La Maddalena ha adottato i regolamenti e i provvedimenti di tutela per le aree di maggiore sensibilità ambientale (spiaggia rossa di Budelli e siti di nidificazione degli uccelli marini rari).

Il Parco, sulla base del monitoraggio e dei censimenti del periodo estivo, elaborerà i dati relativi e, in riferimento a questi, si appresta ad adottare il nuovo regolamento per l'anno 2000 tenendo conto anche delle indicazioni e delle note scritte pervenute all'Ente nazionale dell'Arcipelago di la Maddalena.

Infine, in riferimento all'introduzione della normativa che l'onorevole interrogante definisce discriminatoria fra «cittadini residenti nel territorio del Parco ed esterni», si sottolinea che tale normativa è implicita nelle leggi-quadro e in quelle istitutive dei parchi e si ritiene che sia valida anche per il Parco nazionale di La Maddalena, in quanto riconoscere un privilegio ai cittadini residenti nel Parco è anche una sorta di compensazione per gli eventuali vincoli che su di essi gravano durante tutto l'anno e non solamente per il periodo delle vacanze.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(2 maggio 2000)

PEDRIZZI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, per la solidarietà sociale e della sanità.* – Premesso:

che le associazioni CIVA e ANPVI, organizzazioni non lucrative di utilità sociale del Lazio, avrebbero più volte segnalato al presidente della giunta regionale e all'assessore ai servizi sociali la grave condizione umana e sociale dei ciechi e degli ipovedenti del Lazio determinata dall'assenza di qualificati servizi socio-assistenziali, riabilitativi, educativi, formativi e culturali e dalla gestione del centro regionale Sant'Alessio-Margherita di Savoia per ciechi di Roma, ente preposto a far fronte alle esigenze delle persone minorate nella vista;

che anche gli utenti, i dipendenti del centro Sant'Alessio-Margherita di Savoia e le organizzazioni sindacali avrebbero più volte mani-

festato contro la gestione occupando persino la sede e pubblicando articoli e documenti sulla stampa;

che in particolare al centro della contestazione sarebbe la stessa composizione del consiglio d'amministrazione del centro regionale Sant'Alessio, in palese violazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 8 del 1987, che prevede la maggioranza dei consiglieri espressi dagli enti locali;

che la regione Lazio, restando completamente sorda dinanzi alle richieste dei ciechi e degli ipovedenti del Lazio, non è mai intervenuta per porre rimedio a queste insufficienze;

considerato:

che non sarebbe stato realizzato, da parte della regione Lazio, alcun servizio socio-assistenziale e riabilitativo a favore dei ciechi e degli ipovedenti, mentre sarebbero stati dismessi quelli già in funzione presso il centro regionale Sant'Alessio;

che al contrario sarebbero state favorite e consentite le iniziative private, risultate, però, inadeguate alle esigenze dei ciechi e degli ipovedenti del Lazio per qualità e quantità;

che la convenzione, non onerosa, fra il centro regionale Sant'Alessio e la facoltà di oculistica dell'Università degli studi di Tor Vergata non sarebbe stata rinnovata,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tutto quanto sopra esposto e, del caso, se e con quali mezzi intendano intervenire al fine di riportare il centro alla sua funzione di servizio socio-assistenziale e riabilitativa;

quale sia l'entità e la destinazione dei contributi, al fine di verificare se venga o meno garantito il diritto al pluralismo associativo anche ai ciechi e agli ipovedenti.

(4-18437)

(2 marzo 2000)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto ispettivo di cui all'oggetto, ed in base ad elementi assunti presso la regione Lazio, si rappresenta quanto segue.

La legge 28 agosto 1997, n. 284, recante «Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati», prevede, all'articolo 3, che le regioni possano istituire centri o servizi di educazione permanente e di sperimentazione per promuovere attività di inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista e che presentino ulteriori minorazioni di natura sensoriale, motoria o intellettiva (comma 1). Per tali finalità viene autorizzato un contributo annuo di lire 12.000.000 a decorrere dall'anno 1998 (comma 2).

Al riguardo, l'asessorato agli interventi socio-sanitari educativi per la qualità della vita della regione Lazio ha rappresentato che, proprio in

attuazione della citata legge n. 284 del 1997, ha dato corso al programma pluriennale di interventi finalizzati alla istituzione di servizi di rieducazione permanente per attività lavorative ed occupazionali in favore di soggetti non vedenti pluriminorati.

È stata, infatti, stipulata un'apposita convenzione con il centro regionale «Sant'Alessio – Margherita di Savoia – IPAB» di Roma, in data 25 novembre 1999.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale
TURCO

(10 luglio 2000)

PETRUCCI, PASQUINI, PAPPALARDO, CAZZARO, UCCHIELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, NIEDDU, VELTRI, GUERZONI, DE MARTINO Guido, SENESE, MIGNONE, SEMENZATO, PELELLA, ALBERTINI, RUSSO SPENA, CADDEO, BARRILE, BERTONI, TAPPARO, PREDA, RIGO, BORTOLOTTO, SARTORI, BONAVITA, MONTICONE, FERRANTE, DONISE, SALVATO, CARPINELLI, VERALDI, RIPAMONTI, FASSONE, MELE, MONTAGNA, DE GUIDI, CAPALDI, PIATTI, MACONI, PETTINATO, DANIELE GALDI, DUVA, BRUNO GANERI, PIERONI, STANISCIA, RESCAGLIO, ROBOL, PARDINI, MICELE, CARELLA, CONTE, FUMAGALLI CARULLI, BEDIN, ROGNONI, BUCCIARELLI, DE CAROLIS, BERNASCONI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il terzo settore rappresenta una energia vitale di autorganizzazione dei cittadini e delle cittadine, una risorsa morale, una riserva etica della solidarietà e della partecipazione a disposizione dell'intero paese;

che forte è stata l'attenzione del Governo per la promozione e la valorizzazione di questo settore e numerose sono state le iniziative a sostegno del settore *no profit*; basti citare per tutti il recente decreto sulla fiscalità degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, oppure il patto per la solidarietà stipulato a Padova lo scorso 18 aprile tra il Governo ed il Forum del terzo settore;

che in questo contesto risalta la specificità del volontariato, una cui importante componente è rappresentata certamente e storicamente da quella impegnata nel settore socio-sanitario; un patrimonio di impegno civile costituito da centinaia di migliaia di volontari che operano prevalentemente all'interno delle Confraternite delle Misericordie e delle associazioni di pubblica assistenza, le quali assicurano, in convenzione con le regioni e con le USL, gran parte del trasporto sanitario di emergenza ed urgenza essendo, tra l'altro, tutte iscritte agli albi regionali del volontariato; non solo sono considerate delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ma sono anche facilmente identificabili e controllabili;

che per favorire questo particolare impegno del volontariato fu emanata in data 25 febbraio 1992 la circolare n. 3 esplicativa dell'articolo 8 della legge n. 266 del 1991 (legge-quadro sul volontariato), che sosteneva che le organizzazioni del volontariato, iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge stessa, «acquistano beni mobili registrati, quali ambulanze, natanti di soccorso ed eliambulanze, in regime di esenzione dell'imposta sul valore aggiunto»;

che tale agevolazione che ha consentito alle associazioni di volontariato di adeguare il proprio parco automezzi alle mutate esigenze e bisogni, dovute anche alla nascita del 118, con il risultato di far crescere la qualità dei servizi prestati, viene ora ad essere vanificata in maniera anacronistica dal decreto legge n. 313 del 1997, con l'assoggettazione dell'IVA dal 4 al 20 per cento;

che, attesi gli evidenti limiti giuridici della circolare n. 3 del 25 febbraio 1992, peraltro difformemente interpretata da diversi uffici IVA, con la legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996, al comma 66, punto E, si delegava al Governo il compito di emanare decreti legislativi per «la revisione dell'imposta applicata per gli acquisti di beni e servizi destinati alla esclusiva attività solidaristica, effettuati da organizzazioni di volontariato costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266»;

che la stessa Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale nell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativ emanati a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettera *a), b), c), d)* e *f)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dedicava un punto specifico all'IVA sulle ambulanze sottolineando che «il decreto legislativo n. 313 del 1997 non ha tenuto in alcun conto l'esistenza di agevolazioni preesistenti, in materia di IVA, per beni di particolare utilità sociale; in particolare le autoambulanze, che in precedenza erano assoggettate ad IVA 4 per cento, in seguito alla entrata in vigore del riordino della normativa IVA, sono ora assoggettate ad aliquota ordinaria del 20 per cento; la commissione segnala, pur consapevole che la materia non rientra nella legge delega n. 662 del 1988, la contrarietà di tale disposizione, in un campo ad alta valenza sociale, con gli interventi a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»;

che, in conseguenza di tutto ciò, i rivenditori di ambulanze e i carrozzieri negano il beneficio previsto dalla circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 poichè stante il disposto dell'articolo 2, comma 2, del sopra richiamato decreto-legge n. 313 del 1997, sono impossibilitati a detrarre l'imposta sul valore aggiunto sull'acquisto delle scocche utilizzate per la trasformazione dell'automezzo;

che la indetraibilità dell'IVA prevista dal decreto legislativo n. 313 del 1997, articolo 2, comma 2, sta ponendo in seria difficoltà numerose associazioni specialmente quelle più piccole, che si trovano a fronteggiare costi non previsti e non programmati al momento dell'investimento in un mezzo di soccorso pubblico; soprattutto, come spesso av-

viene, queste ambulanze vengano acquistate grazie al contributo e alla sottoscrizione di cittadini;

considerato:

che il parco ambulanze delle associazioni di volontariato si aggira nell'ordine di 4.500 veicoli in tutta Italia ed indicativamente per il ricambio di quelli vecchi e per assicurare migliori servizi ogni anno il numero di nuovi automezzi non supera le 300-40 unità; si può desumere che il gettito IVA dall'acquisto di ambulanze è chiaramente di entità modesta;

che il Governo ha recentemente approvato la riduzione dell'IVA al 4 per cento per l'acquisto dei supporti tecnici per i portatori di handicap e che, sempre nell'ambito del settore sanitario la recente risoluzione ministeriale n. 21/E del 25 marzo 1998, prevede l'aliquota al 4 per cento nel caso in cui la prestazione venga resa da una cooperativa sanitaria;

che, infine, la sesta direttiva comunitaria all'articolo 13 concede l'esenzione per le prestazioni di assistenza socio-assistenziale eseguite da organismi di diritto pubblico o comunque con riconoscimento della natura sociale dell'ente;

che il decreto legislativo sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale all'articolo 10, comma 8, riporta che «sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991»,

si chiede di conoscere se si intenda adottare provvedimenti per evitare che una legge pensata giustamente per valorizzare e sostenere il mondo dell'associazionismo si trasformi in un danno, per l'aumento dell'IVA sulle ambulanze dal 4 al 20 per cento, compromettendo così la funzionalità dei servizi offerti dalle associazioni di volontariato, disincentivando probabilmente l'impegno dei molti volontari e soprattutto creando pesanti disagi che finirebbero per ricadere sui cittadini che usufruiscono del servizio di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza.

(4-10968)

(14 maggio 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti, premesso che nel nostro paese operano molte associazioni di volontariato che si occupano del trasporto sanitario, chiedono di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare sulla questione inerente l'esenzione dall'IVA per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali da parte di tali associazioni.

Come è noto, l'articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, ha escluso, dall'ambito applicativo dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà. Dal tenore della norma

sembra evincersi che le operazioni agevolate cui la stessa fa riferimento sono le operazioni attive poste in essere dalle predette organizzazioni.

Tuttavia, anche in considerazione della crescente rilevanza sociale del settore, con circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 del Dipartimento delle entrate, si è ritenuto opportuno interpretare la norma in modo tale da estendere tale agevolazione anche alle cessioni effettuate nei confronti delle organizzazioni in parola, ovverosia alle operazioni passive.

Pertanto, sono state escluse dal campo di applicazione dell'imposta anche le cessioni effettuate nei confronti delle organizzazioni di che trattasi «di beni mobili registrati, quali ambulanze elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolta».

Tale interpretazione estensiva, finalizzata a favorire l'attività socialmente rilevante svolta dalle predette associazioni, è risultata, però, in contrasto con le disposizioni comunitarie.

L'articolo 13 della VI Direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1997 contiene, infatti, un elenco tassativo delle operazioni che gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto Il predetto elenco fa riferimento unicamente a prestazioni di servizi e cessioni di beni (operazione attive) rese, fra gli altri, da organizzazioni di volontariato.

Di conseguenza non è consentito introdurre ipotesi di esclusione dal tributo diverse da quelle espressamente previste.

Peraltro, ha precisato al riguardo il Dipartimento delle entrate che l'interpretazione dell'articolo 8 della predetta legge n. 266 del 1992, fornita con la predetta circolare n. 3 del 1992, ha avuto effetti negativi nei riguardi delle imprese che forniscono beni mobili registrati alle organizzazioni di volontariato a seguito della indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti «afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta» (introdotta dal decreto legislativo n. 313 del 1997).

Pertanto, tenuto conto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria ed attesa l'esigenza di incentivare comunque la rilevante attività sociale svolta da tali associazioni, in sede di esame da parte della Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica del disegno di legge (atto Camera n. 4336) recante «Misure in materia fiscale» è stato approvato un apposito emendamento volto all'erogazione a favore delle associazioni di volontariato di contributi per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale.

Il Ministro delle finanze

DEL TURCO

(11 luglio 2000)

PIANETTA, TONIOLLI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che presso i competenti uffici del Senato della Repubblica sono stati acquisiti i seguenti documenti inviati dalla Lega nazionale d'Istria Fiume Dalmazia:

beni che gli italiani dell'Istria, Fiume e Dalmazia sono stati costretti ad abbandonare;

diritti costituzionali o decisioni politiche in Croazia;

legge croata sulla rimunerazione per quelle proprietà che furono espropriate in Jugoslavia durante il governo comunista;

da alcune informazioni sulla rivendicazione da parte dei legittimi proprietari per i beni confiscati in Slovenia e le raccomandazioni del consiglio d'Europa sulla conversione dei paesi comunisti;

accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni economiche a fotocopia della *Gazzetta ufficiale* croata del 30 dicembre 1998 che ne fa legge dello Stato;

articolo del «Corriere della sera» che tratta dello scandalo tedesco riguardante Eduard principe Von Anhalt;

la risoluzione S.CON.RES. 19 del 9 aprile 1997 del Senato statunitense con la lettera accompagnatrice della commissione della sicurezza e la Cooperazione in Europa;

la Risoluzione H.RES 562 del 1 ottobre 1998 della Camera dei deputati statunitense;

lo scandalo dei beni abbandonati: diciassette decisioni sconcertanti contro i profughi;

la petizione al Parlamento europeo per ottenere una giustizia che viene loro negata in Patria;

che l'accordo firmato a Zagabria il 9 ottobre 1998 tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia impegna il Governo croato a riconoscere alla Santa Sede la restituzione dei beni espropriati,

si chiede di sapere se si ritenga di attivarsi per risolvere il problema della restituzione dei beni cui si fa riferimento nella premessa e che non sono stati utilizzati per pubblica utilità.

(4-14718)

(30 marzo 1999)

RISPOSTA. – La questione della restituzione dei beni, a suo tempo espropriati a cittadini italiani in Slovenia e in Croazia, è stata ripetutamente trattata, soprattutto negli ultimi anni, nei contatti bilaterali a diversi livelli tra autorità italiane, slovene e croate.

Per quanto attiene la Slovenia, la questione è stata avviata a soluzione con l'accettazione da parte di Lubiana del cosiddetto «pacchetto Solana», nel contesto dell'Accordo di associazione Slovenia-Unione europea, entrato in vigore il 1° febbraio del 1999. Tale Accordo, infatti, prevede una «corsia preferenziale» per l'accesso al mercato immobiliare

sloveno per i cittadini dell'Unione che abbiano risieduto nell'attuale territorio della Repubblica di Slovenia per almeno tre anni.

Infine, alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stato istituito un apposito «tavolo» fra Governo e Federazione delle associazioni degli esuli fiumani, istriani e dalmati, che si occupa, in particolare, della rivalutazione degli indennizzi dei beni perduti e di materie attinenti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
RANIERI

(28 giugno 2000)

PREIONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, prevedono che i componenti delle commissioni tributarie vengano nominati anche tra «i magistrati ordinari, amministrativi o militari...»;

che l'espressione «magistrati ordinari» dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria, però, viene interpretata e applicata in modo restrittivo, in quanto non tutti i magistrati dell'ordine giudiziario, ma soltanto i magistrati professionali, sono ritenuti «magistrati ordinari»;

che dalle norme costituzionali, invece, emerge con chiarezza, che anche i magistrati onorari dell'ordine giudiziario (vicepretore, giudice di pace) sono magistrati ordinari, di pari dignità e rango del magistrato pubblico dipendente;

che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari (articolo 102 della Costituzione); l'articolo 106 della Costituzione distingue il magistrato onorario da quello di carriera solo ed esclusivamente per la diversità del criterio di nomina: nomina anche elettiva dei magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli; nomina per concorso per i magistrati di carriera;

che «I magistrati si distinguono fra loro soltanto per la diversità di funzioni» (articolo 107 della Costituzione);

che il vicepretore e il giudice di pace, in quanto esercitano la funzione giurisdizionale con le stesse garanzie dei magistrati di carriera, sono quindi a tutti gli effetti magistrati ordinari;

che la legge attribuisce al Presidente del Consiglio l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari e riconosce anche al Ministro delle finanze la facoltà di fare al consiglio di presidenza della giustizia tributaria le comunicazioni che si ritengano opportune (articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545),

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano legittime e conformi alla Costituzione l'interpretazione restrittiva dell'espressione «magistrati ordinari» di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e la conseguente esclusione dei magistrati (o

degli ex magistrati) onorari dalla nomina a componente di commissione tributaria.

(4-08758)

(3 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, in merito alla nomina dei componenti delle commissioni tributarie, ha chiesto chiarimenti circa la corretta interpretazione dell'espressione «magistrati ordinari» contenuta negli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 545 del 1992. In particolare ha chiesto di conoscere se debbano intendersi esclusi da tali disposizioni i magistrati onorari dalla nomina a componente di commissione tributaria.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è l'organo deputato a risolvere tutte le problematiche, anche interpretative, inerenti alla composizione dei collegi giudicanti di giustizia tributaria. Infatti, l'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 545 attribuisce al consiglio di presidenza, tra l'altro, il potere di deliberare sulle nomine dei giudici tributari e «su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie».

Ciò posto, si evidenzia che il consiglio di presidenza, quale organo di autogoverno dei giudici, sovraintende al funzionamento delle commissioni tributarie e, in quanto tale, è sottratto al potere d'intervento diretto da parte del Ministro delle finanze.

In merito alla questione sorta sul significato dell'espressione «magistrati ordinari» usata negli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 545 del 1992, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con apposita delibera, ha ritenuto non condivisibile che la locuzione possa riferirsi anche ai magistrati onorari, atteso che costoro possono essere annoverati fra i giudici ordinari solo nel senso che non fanno parte di una diversa giurisdizione, e non sono, quindi giudici speciali.

Secondo tale interpretazione il legislatore ha voluto riferirsi solo ai giudici di carriera, assunti cioè a seguito di concorso, come risulta, da un lato, dal contestuale riferimento ai giudici amministrativi e militari (i cui ordinamenti ignorano la figura del giudice onorario) e, dall'altro, dalla dicitura «in servizio o a riposo», nella quale quest'ultimo termine si addice solo ed esclusivamente ai giudici professionali.

Ad avviso del consiglio di presidenza della giustizia tributaria la conferma di tale interpretazione si trae dalla tabella E allegata al medesimo decreto legislativo n. 545, dalla quale si evince che, tra i «titoli di servizio», viene considerato solo quello di «magistrato ordinario od equiparato» ed il punteggio è attribuito in relazione alle qualifiche funzionali proprie dei magistrati di carriera (uditore giudiziario, magistrato di tribunale, d'appello, di cassazione). Dette qualifiche trovano rispondenza negli ordinamenti dei giudici amministrativi e militari, mentre sono del tutto estranee ai giudici onorari, quindi, e, non essendo previste

nel predetto allegato sono sottratti alla valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Sulla base della interpretazione sistematica delle disposizioni di che trattasi, il consiglio di presidenza ha precisato che anche la stessa Carta costituzionale considera i «magistrati onorari» (articolo 106 della Costituzione) distintamente dai «magistrati ordinari» (articolo 102 della Costituzione); analoga distinzione è riscontrabile nella disciplina dell'ordinamento giudiziario e nelle norme sul giudice di pace.

Pertanto, agli effetti delle disposizioni del decreto legislativo n. 545 del 1992, l'espressione «giudici ordinari » non comprende i giudici onorari.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(13 luglio 2000)

PREIONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei affari esteri e per gli italiani all'estero, del commercio con l'estero e per le politiche comunitarie.* – Si chiede di sapere quale risposta abbiano dato i Ministri in indirizzo alla seguente lettera:

«Parrocchia San Clemente 28891 Cesara - Vb Diocesi di Novara Tel. e fax: 0323-827120; al Presidente del Consiglio, Palazzo Chigi, Roma; Al Ministro degli esteri, piazzale Farnesina, Roma; al Ministro del commercio con l'estero, Palazzo Chigi, Roma; al Ministro delle politiche comunitarie, Palazzo Chigi, Roma; e.p.c.: all'Ambasciata di Russia, via Gaeta, 5 - 00100 Roma; all'ONU, piazza S. Marco, 50 - 00186 Roma; agli Organi di informazione.

Mi scuso se oso di nuovo scrivere al signor presidente del Consiglio e alcuni suoi Ministri in merito ai rapporti Italia-Russia... Cecenia.

Già in altre tre precedenti lettere ponevo la questione degli aiuti economico-militari alla Russia mentre erano in corso i bombardamenti a Grozny.

Sono stato spinto a scrivervi di nuovo dopo la lettera alla diocesi del mio vescovo di Novara, monsignor Renato Corti, di ritorno da una visita ai missionari in Ciad (Africa).

Così scrive: "... è stata fatta emergere l'urgenza che in Europa la Chiesa sia attenta alle scelte di politica estera dei vari paesi. Spesso il capitolo della politica estera è piuttosto sfuggente nelle campagne elettorali, per cui la gente non sa molto dei rapporti che si vanno costruendo a livello internazionale. Poichè la storia, anche recente, dimostra che si possono fare delle scelte molto discutibili, se non inaccettabili (come per esempio a proposito della vendita delle armi o dell'appoggio offerto a determinate fazioni o nazioni per interessi prevalentemente economici), si chiede che i cristiani in Europa siano una voce significativa a nome di chi, come tanti popoli africani, non ha voce".

Mi sono sentito interpellato in prima persona. Certo ci sarebbe da affrontare la vendita di armi a tanti paesi africani con il coinvolgimento di quasi tutte le banche, le tante guerre dal Kosovo all'Iraq. Mi limito a porre la questione "Cecenia" e i nostri aiuti militari alla Russia.

Quindi, richiedo oggi, con ancor maggior urgenza: "... è vero quanto ho sentito partecipando alla marcia della pace a Siena il 31 dicembre scorso: l'Italia ha approvato le leggi n. 397 e n. 398 per l'assistenza militare alla Russa e la cooperazione economica con l'apparato bellico di quella nazione. È previsto lo sviluppo dell'aereo militare Yak 130 e la modernizzazione degli armamenti russi. E non è stata prevista nessuna clausola che vincoli questo accordo al rispetto dei diritti umani".

Alcuni organi d'informazione hanno già pubblicato le mie precedenti lettere, sottolineando la non-risposta del nostro Governo. Spero non vogliate deludere questa esigenza di informazione, credo più che legittima.

Sono certo che siete anche a conoscenza di quanto scritto e fatto dal Consiglio nazionale di Pax Christi, del digiuno di padre Angelo Cavagna e di don Albino Bizzotto dei Beati costruttori di pace e di tanti altri...

Fiducioso in una risposta, porgo i migliori saluti.

Renato Sacco, Parroco di Arola, Nonio e Cesara - Vb, Consigliere nazionale di Pax Christi (Tel. e Fax: 0323-827120)».

(4-18573)

(14 marzo 2000)

RISPOSTA. – In data 28 marzo 2000, il capo del servizio stampa ed informazione del Ministero degli affari esteri ha risposto con una lettera poi apparsa sul quotidiano «La Stampa» il 29 marzo alla richiesta di chiarimenti da parte del parroco di Arola, Nonio e Cesara, don Renato Sacco, precisando quanto segue.

Le leggi nn. 397 e 398 del 1999 hanno autorizzato la ratifica di due accordi bilaterali con la Federazione russa, rispettivamente sulla cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa, e sulla cooperazione nel campo della difesa. Entrambi gli accordi erano stati firmati a Roma il 14 novembre 1996.

Il primo di essi si pone l'obiettivo del rafforzamento della capacità difensiva dei due paesi attraverso la realizzazione di progetti congiunti e la promozione della collaborazione tra le rispettive aziende del settore della difesa. Il secondo accordo prevede lo scambio di visite ed informazioni tra le rispettive autorità della difesa allo scopo di approfondire i contatti tra le Forze armate dei due paesi.

Tale intese sono in linea con quelle che la Russia ha concluso con gli altri paesi membri dell'Alleanza Atlantica in una fase di normalizzazione dei rapporti fra Mosca e l'Occidente. Lo sforzo comune è di accompagnare la transizione della Russia verso il consolidamento di un sistema democratico ad economia di mercato; questo cammino passa an-

che attraverso la maggiore integrazione della Russia nelle strutture internazionali di sicurezza e di difesa, come pure per il tramite dell'intensificazione di progetti di collaborazione industriale quale quello per la realizzazione di un velivolo da addestramento «Yak-130».

L'accordo sulla cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria della difesa richiama espressamente la fedeltà d'Italia e Russia alle finalità ed ai principi dello statuto delle Nazioni Unite, tra i quali rientra il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'accordo sulla cooperazione nel campo della difesa dispone, per parte sua, che lo sviluppo della cooperazione stessa avvenga nel rispetto del diritto internazionale, nel cui ambito rientra la tutela dei diritti umani, come pure delle legislazioni nazionali italiana e russa.

Ciò premesso, durante tutti i suoi periodici incontri con le autorità russe, il Ministro degli affari esteri ha evocato la questione della Cecenia, esortando, nel quadro delle posizioni prese al riguardo dall'Unione europea, a ricercare una soluzione politica al conflitto, invitando ad astenersi dall'uso della forza, ed esprimendo preoccupazione per l'impatto del conflitto sulle popolazioni civili. A tale ultimo riguardo, giova ricordare che l'Italia ha disposto l'invio di aiuti di emergenza ai profughi ceceni in fuga dalle regioni coinvolte nei combattimenti, contribuendo così allo sforzo umanitario della comunità internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
RANIERI

(28 giugno 2000)

PREIONI. – *Al Ministro delle finanze.* – Per sapere:

se corrisponda al vero la notizia riportata da alcuni quotidiani piemontesi secondo i quali il Ministero delle finanze avrebbe deciso di istituire nella nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola l'ufficio del catasto immobiliare collocandone la sede in Verbania, città capoluogo, e particolarmente in un immobile già approntato in Corso Europa;

se risulti vero che vi siano problemi di reperimento del personale da destinare al nuovo ufficio provinciale;

per quale motivo non siano state accolte le proposte avanzate dai sindaci delle tre principali città e della amministrazione provinciale del Verbano-Cusio-Ossola, di decentrare la sede degli uffici catastali nella città di Domodossola, dal momento che anche in sede parlamentare erano stati posti fondamenti normativi per consentire la collocazione di uffici decentrati della amministrazione diretta dello Stato anche in città non capoluogo nelle nuove province istituite ai sensi della legge n. 142 del 1990.

(4-19304)

(24 maggio 2000)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, in relazione alla attivazione dell'ufficio del territorio nella nuova provincia di Verbano-Cusio-Ossola, chiede notizie in merito alla ubicazione di detto ufficio e al reperimento del personale da destinarvi.

Risulta al riguardo che il competente Dipartimento del territorio, in vista della istituzione dell'ufficio del territorio della nuova provincia di Verbano-Cusio-Ossola, è subentrato al Dipartimento delle entrate nel contratto di locazione dell'immobile già sede dell'ufficio misto registro-conservatoria. Invero, la disponibilità di parte dell'immobile è stata determinante nella scelta di detta sede.

Per quanto concerne la soluzione dei problemi del personale, oggettivamente presenti, il Dipartimento del territorio ha precisato che la direzione compartimentale competente sta procedendo, d'intesa con le locali organizzazioni sindacali, all'individuazione del contingente minimo di personale da distaccare, dall'ufficio del territorio di Novara, alla nuova struttura.

Per quanto riguarda, infine, il terzo quesito, relativo al decentramento in Domodossola della sede dell'ufficio del territorio, il predetto Dipartimento ha rilevato che, a norma dell'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, concernente il «Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze», gli uffici del territorio hanno sede nei capoluoghi di provincia. Conseguentemente, il disegno di riforma organizzativa del Dipartimento deve assicurare, innanzitutto a livello provinciale, la presenza dei propri servizi.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(11 luglio 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che prima della gravissima vicenda che ha interessato il territorio di Sarno il Ministero dell'ambiente era stato sollecitato ad intervenire per porre fine ad una devastazione ambientale che si protraeva da anni;

che l'area territoriale in questione è sottoposta a vincoli di leggi internazionali, nazionali e regionali di salvaguardia;

che la costruzione della strada Fondovalle Alento insiste su un'area a grande rischio idrologico;

che la strada Fondovalle Alento attraversa la diga in terra battuta di Piano di Rocca sul lato destro dell'Alento e il Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano;

che una nota del direttore del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente in data 11 giugno 1999 affermava che la strada non era compatibile con le misure di salvaguardia,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che la costruzione della strada Fondovalle Alento possa stravolgere la vocazione naturale dell'area e nello stesso tempo aumentare i rischi alle cose e alle persone;

se siano state effettuate tutte le verifiche, in base alle leggi vigenti, prima di autorizzare i lavori della strada.

(4-17997)

(2 febbraio 2000)

RISPOSTA. – L'interrogazione parlamentare verte sulle procedure autorizzative delle opere nei territori dell'attuale Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.

Un parere interlocutorio di massima favorevole, emesso dal Ministero dell'ambiente il 15 aprile 1994, è stato ritenuto dal Consorzio di bonifica dell'Alento, esecutore delle opere in oggetto, esaustivo di ogni ulteriore autorizzazione e adempimento, anche di competenza dell'Ente parco successivamente subentrato nella gestione.

Le opere in oggetto, che ricadono quasi esclusivamente in zona 2 del territorio del parco nazionale, riguardano interventi di riammagliamento della viabilità (asse viario diga di Ponte Alento-bretella per Stio).

Il succitato parere del 15 aprile 1994 era stato fornito dal Ministero dell'ambiente, allora competente, in quanto vigevano le misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale, previste dal decreto ministeriale 5 agosto 1993. Tale autorizzazione di massima, comunque, rimaneva subordinata all'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e le eventuali prescrizioni degli enti ed autorità territorialmente preposti, così come disposto dall'articolo 9 del decreto ministeriale 5 agosto 1993.

Al fine di una rapida e completa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei lavori, il Consorzio richiese alla regione Campania il ricorso all'istituto dell'accordo di programma. Di conseguenza, in base alla normativa vigente, la regione Campania provvide ad invitare tutte le amministrazioni competenti, compreso il Ministero dell'ambiente in apposita conferenza di servizi finalizzata all'approvazione dell'accordo di programma.

Il Ministero dell'ambiente non partecipò alla Conferenza di cui sopra, ma fece pervenire due note (11 marzo e 15 aprile 1994), nelle quali con la prima si evidenziava la necessità che i lavori proposti fossero «realizzati in un quadro di maggior approfondimento complessivo degli aspetti naturalistici e paesaggistici» e che, comunque, l'eventuale autorizzazione dovesse rispettare il dettato dell'articolo 9 sopracitato; con la seconda, si riteneva di poter esprimere parere favorevole di massima, sottolineando, però, che l'eventuale autorizzazione ai suddetti interventi era comunque subordinata a quanto disposto dal più volte ricordato articolo 9.

Pertanto l'accordo di programma, formalmente concluso con decreto del Presidente della giunta della regione Campania del 5 ottobre

1994, di fatto si è perfezionato solo limitatamente a quei provvedimenti autorizzativi delle amministrazioni che vi hanno partecipato ed espresso relativo parere ufficiale di conformità. Inoltre l'*iter*, di cui al richiamato articolo 9 del decreto ministeriale del 5 agosto 1993, non è stato più perfezionato da parte del Consorzio e pertanto, non essendosi concluso il conseguente provvedimento da parte del Ministero dell'ambiente, la già citata nota del 15 aprile 1994 ha rappresentato soltanto un parere favorevole di massima.

Successivamente al Ministero dell'ambiente è subentrato nella gestione del Parco l'Ente parco stesso, nel frattempo istituito (decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1996).

Le misure di salvaguardia, previste nell'allegato A del decreto istitutivo, stabiliscono che la realizzazione di opere, cui si considerino assimilabili quelle in oggetto, risultano comunque sottoposte a regime di autorizzazione da parte dell'Ente parco (articoli 6 e 7). L'articolo 8 delle stesse norme individua, inoltre, le modalità di richiesta di autorizzazione all'Ente parco, vincolandola alle preventive autorizzazioni, nulla osta, pareri e quant'altro necessario che gli enti competenti avranno già in precedenza rilasciato in merito agli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte.

Per quanto sopra esposto l'*iter* amministrativo da parte del Consorzio non si può ritenere correttamente adempiuto e la sospensione dei lavori intimata dall'Ente parco ne è stata inevitabile conseguenza.

Pur tuttavia, per il rilevante interesse pubblico che le opere in questione rivestono ed in considerazione del fatto che con esse si va a ripristinare la situazione della viabilità presistente alla realizzazione dell'invaso di Piano della Rocca, si rende opportuno individuare adeguate misure di mitigazione, atte ad attenuare l'impatto delle stesse opere, specialmente di quelle in zona 1.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(2 maggio 2000)

SELLA DI MONTELUCE. – *Ai Ministri della finanze, del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che il signor Ugo Bassotto, domiciliato a Portula, provincia di Biella, frazione Granero n. 13, portatore di handicap e invalido civile al 90 per cento, esercita dal 1991 la professione di artigiano calzolaio;

che nel 1993 il signor Bassotto aveva perduto il diritto alla pensione di invalidità civile della quale usufruiva, avendo superato il reddito annuo lordo di lire 4.260.000;

che dal 1995 il signor Bassotto ha riacquistato il diritto alla pensione, a condizione di non superare un determinato reddito annuo lordo;

che la pensione IOART di cui è titolare il signor Bassotto è stata pari a 410.000 lire mensili dal 1995 al 1997, anno in cui è stata aumentata di 299.000 lire per consentire al signor Bassotto di «poter superare la soglia della povertà»;

che oggi il signor Bassotto percepisce una pensione mensile di 709.000 lire al mese, a condizione di non superare il reddito lordo di 8 milioni;

che dal 1991 il signor Bassotto paga all'Inps contributi previdenziali con scadenza trimestrale, inizialmente pari a 760.000 lire e dal 16 agosto 1999 pari a 890.000 lire;

che il signor Bassotto si è incatenato il 5 ottobre alla sede Inps di via Tripodi a Biella lamentando che i problemi elencati gli impediscono l'esercizio sereno e proficuo della propria attività di artigiano,

l'interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente della situazione del signor Ugo Bassotto;

se il Ministro della solidarietà sociale non ritenga di dover intervenire nel caso specifico e per evitare il ripetersi di casi analoghi;

se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ritenga congruenti i pagamenti oggi erogati all'Inps dal signor Bassotto, data la sua condizione di invalido civile al 90 per cento;

se il Ministro delle finanze non ritenga opportuno introdurre per i cittadini portatori di handicap misure agevolative per il loro inserimento nel lavoro attivo soprattutto nel settore dell'artigianato, quali un abbattimento dell'Iva per l'acquisto di attrezzature da lavoro, già vigente per le autovetture.

(4-16690)

(12 ottobre 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nell'evidenziare la situazione di un portatore di *handicap* ed invalido civile al 90 per cento di fatto esercente l'attività di artigiano, ha rilevato la necessità dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento alle attrezzature da lavoro acquistate dai soggetti suindicati al fine di favorirne l'inserimento nel mondo lavorativo.

Come è noto, l'articolo 2, comma 9, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento alle cessioni di sussidi tecnici ed informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di *handicap* e al contempo rinvia ad un decreto ministeriale l'individuazione concreta delle condizioni e modalità di applicazione dell'agevolazione.

Invero, con decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.77 del 2 aprile 1998) è stato disposto che si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature ed i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o

informatiche appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta e grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso all'informazione e alla cultura per i soggetti per i quali tali funzioni sono ridotte o impedite da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva e di linguaggio.

L'ampia dizione normativa consente l'applicazione agevolata anche alle attrezzature da lavoro meccaniche, elettroniche o informatiche che rispondono alle caratteristiche descritte dal decreto ministeriale di che trattasi.

Ciò posto, il Dipartimento delle entrate ha ritenuto che una ulteriore previsione agevolativa, consistente nell'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento, aggraverebbe il contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria.

Invero, l'articolo 28 della VI direttiva CEE n.77/388 (come modificata dalla direttiva CEE n.92/77) dà la possibilità del mantenimento di aliquote IVA inferiori al 5 per cento soltanto per i beni e servizi indicati nell'allegato H della direttiva stessa per i quali tale aliquota fosse già prevista alla data del 1° gennaio 1991.

L'allegato H, al punto 14, nell'ambito delle operazioni di carattere socio-assistenziale, fa riferimento alla fornitura di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da enti di carattere sociale impegnati nell'attività di assistenza e sicurezza sociale. I sussidi tecnici ed informatici, le cui cessioni sono agevolate a decorrere dal 1° gennaio 1998, avrebbero potuto, pertanto, essere assoggettate ad una aliquota IVA non inferiore al 5 per cento ma solo se effettuate da enti di carattere sociale nell'ambito della loro attività.

Da parte sua il Ministero del lavoro ha comunicato che l'assegno di invalidità, di cui è titolare il signor Ugo Bassotto a decorrere dal 1° marzo 1995, risulta in regolare pagamento mentre per quanto riguarda la effettiva contribuzione da questi versata essa risulta dovuta poiché il soggetto interessato è ancora iscritto all'albo delle imprese artigiane della provincia di residenza e quindi è tenuto, per legge, al versamento in proprio dei contributi obbligatori di categoria.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(11 luglio 2000)

SEMENZATO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*– Premesso:

che nel territorio del comune di Narni, in provincia di Terni, vi è una delle zone più significative dal punto di vista storico-archeologico-naturalistico della regione Umbria: l'antica via Flaminia con il ponte di Augusto e le «Gole del fiume Nera»;

che i resti del ponte di Augusto, di epoca romana, e il ponte Cadorna, perno dell'acquedotto della Formina, anch'esso di epoca romana, rischiano di cadere giù e con essi il fascino e la storia di un centro antico come quello narnese;

che per quanto riguarda il ponte di Augusto gravano su di esso il peso di alcuni lavori eseguiti dalla Ferrovie dello Stato per il raddoppio della linea Orte-Falconara come la realizzazione della galleria, del tunnel prefabbricato e delle opere per la sistemazione del fosso di San Cassiano;

che per quel che riguarda invece il ponte Cadorna è stata aperta una raccolta di fondi per tentare di salvarlo dall'incuria e risanarlo;

considerato:

che il territorio in questione è di notevole valore storico-archeologico-naturalistico; infatti in quell'area si trovano, oltre ai due ponti citati, l'abbazia di San Cassiano ed alcuni insediamenti del periodo neolitico;

che l'area in oggetto è soggetta a lavori per il Giubileo, come la realizzazione di un'area a verde attrezzato sotto l'abbazia di San Cassiano, e ai lavori per il raddoppio della linea ferroviaria;

che tali lavori non hanno previsto nessun tipo di intervento di recupero ambientale;

che tra i lavori effettuati dalle Ferrovie dello Stato vi è anche un muro di contenimento di cemento armato a ridosso dei resti del ponte di Augusto;

che nella città di Terni, capoluogo di provincia, non esiste una sede distaccata della soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici, che ha sede a Perugia, capoluogo regionale;

che la mancanza di una sede distaccata della soprintendenza non consente un effettivo controllo per la tutela dei beni artistici, architettonici ed archeologici della zona,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire per il restauro dei resti dei due ponti romani;

se non si ritenga opportuno, nell'ambito dei lavori per il raddoppio della linea Orte-Falconara nella zona in oggetto, prevedere un apposito intervento di tutela del ponte di Augusto;

se non si ritenga opportuno, visto il patrimonio artistico, ambientale, archeologico e architettonico della provincia di Terni, prevedere in quella città una sede distaccata della soprintendenza.

(4-19252)

(23 maggio 2000)

RISPOSTA. – Il Ponte Cardona dell'acquedotto Formina di Narni è stato sottoposto a vincolo archeologico con decreto ministeriale 9 novembre 1995. Esso era stato oggetto di una pubblicazione scientifica della dottoressa D. Monacchi, archeologo direttore della soprintendenza archeologica di Perugia.

Ciò premesso il comune di Narni, proprietario del ponte, ha trasmesso alla predetta soprintendenza, con nota prot. n. 16214 del 9 ottobre 1995, un progetto di restauro per un importo totale di lire 40.671.000, facendo proprio un progetto elaborato da un'associazione di volontariato locale. Il progetto è stato approvato, a specifiche condizioni e per quanto di propria competenza, sia dalla soprintendenza archeologica (nota prot. n. 9888 dell'11 novembre 1995), sia dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria (nota prot. n. 1281 del 20 gennaio 1996). Tuttavia, soltanto di recente, il comune di Narni si è attivato (nota prot. n. 8194 del 12 aprile 2000) per predisporre il restauro del ponte, che a tutt'oggi comunque non risulta avviato.

Per quanto riguarda il ponte di Augusto, anch'esso sottoposto a vincolo archeologico con decreto ministeriale 13 giugno 1983, si precisa che i lavori di raddoppio della ferrovia Orte-Falconara, eseguiti dalle Ferrovie dello Stato, insieme con le altre opere collaterali e funzionali al raddoppio (tunnel costruito, galleria), sono stati autorizzati dal Ministero in via del tutto eccezionale trattandosi di un'opera di pubblica utilità.

I lavori di raddoppio sono stati realizzati solo nella zona nord del ponte e non hanno recato alcun pregiudizio alla sua stabilità. Anzi, nell'ambito di tali lavori, a spese delle Ferrovie dello Stato, è stato realizzato anche il costoso restauro della spalla nord del ponte e dell'intradosso costolato della restante arcata contigua, eseguito sotto il costante controllo della soprintendenza archeologica.

È evidente che, essendo i lavori di raddoppio ancora in corso, non si è potuto procedere ancora al recupero ambientale, previsto però nel progetto esecutivo delle Ferrovie.

Ancora in merito al ponte di Augusto si precisa che l'arcata superstite sud del ponte, non coinvolta nei lavori di raddoppio ferroviario, è oggetto da oltre un anno di uno studio particolareggiato da parte della facoltà di ingegneria dei materiali di Terni, mirato alla conoscenza delle sue condizioni statiche, indispensabili per l'elaborazione di un progetto di restauro e la conseguente richiesta di finanziamenti.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(10 luglio 2000)

TRAVAGLIA, RIZZI, PIANETTA, LASAGNA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il problema della depurazione delle acque reflue di Milano si trascina da molti anni (ad esempio 15 anni per il caso Nosedo) ed ha visto in successione il coinvolgimento di numerose amministrazioni comunali di diversa estrazione;

che grazie alla concretezza ed efficienza dell'attuale amministrazione Albertini, unanimemente apprezzata dai cittadini, malgrado il filtro dei mezzi di comunicazione, il problema era avviato ad una fattiva soluzione;

che in effetti per l'impianto di Nosedo il 28 gennaio di quest'anno era stato consegnato il progetto definitivo;

che per l'impianto di Milano Sud la commissione giudicatrice sta per concludere i lavori, prevedendosi per la fine di aprile l'approvazione del progetto definitivo;

che per l'impianto di Peschiera Borromeo la nuova convenzione è stata approvata dalla giunta nell'autunno scorso ed è in istruttoria in consiglio comunale;

che in una nota di risposta ai rilievi della Commissione europea il 28 aprile 1999 il comune di Milano ha indicato per la prima volta in via ufficiale le date di cantieramento degli impianti, da fissare intorno alla fine del 2000 (salvo per Peschiera Borromeo in quanto gestito da un ente terzo, il CAP);

che le medesime scadenze sono state confermate il 7 gennaio 2000 in una nota al Ministero dell'ambiente;

che vista comunque la ristrettezza dei termini era emersa l'opportunità di adottare procedure corazzate che consentissero di superare in tempi brevi le numerose difficoltà burocratiche, al fine di evitare le possibili sanzioni dell'Unione europea;

che tale orientamento veniva condiviso dal Ministro dell'ambiente in un incontro col sindaco Albertini in data 11 gennaio 2000;

che in tale incontro veniva deciso di avanzare una procedura straordinaria, indirizzata alla nomina di un commissario straordinario, nella logica presunzione che tale incarico (come nelle più recenti occasioni di commissariamento a Milano, in Lombardia, in Campania) venisse affidato al vertice dell'amministrazione locale;

che tale convinzione veniva avvalorata dalla presa di posizione dello schieramento facente riferimento al Ministro dell'ambiente;

che malgrado tali legittime aspettative, ispirate unicamente al concetto della continuità, dell'esperienza, dell'efficienza e del rispetto dell'autonomia locale, veniva improvvisamente assunta la decisione di risolvere il problema in modo tradizionalmente centralistico, affidando l'incarico di commissario al prefetto Sorge, rappresentante del Governo;

che al fine di dimostrare in modo incontestabile le finalità centralistiche della manovra veniva prevista la designazione di un sub-commissario, affidandone la nomina al Ministro dell'ambiente, sia pure con l'ininfluente contentino di un'intesa con il sindaco di Milano;

che al fine di porre un definitivo suggello centralistico all'operazione, con il definitivo affossamento del pur conclamato rispetto dell'autonomia locale e del federalismo, veniva decisa la nomina di una commissione scientifica di sette esperti di cui il presidente ed un esperto nominati dal Ministero dell'ambiente, un esperto designato dal Dipartimento della protezione civile, un esperto designato dal Ministero per i beni e le attività culturali, lasciando la nomina dei tre esperti residuali alla regione, alla provincia e al comune e garantendo così, ad ogni buon conto, la maggioranza ai rappresentanti del Governo centrale;

che con la brutale franchezza propria del linguaggio burocratico «per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato dispone dei fondi già acquisiti e in corso di accantonamento da parte del comune di Milano per la realizzazione degli impianti di depurazione»;

che al fine di garantire una sollecita disponibilità del liquido «le risorse del precedente articolo 7 sono trasferite in deroga a (*omissis*) direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato...»;

che, per chi non ne fosse al corrente, gli importi versati dai contribuenti milanesi per le finalità di cui sopra ammontano ad oltre 500 miliardi;

che rimane sorprendente il fatto che tale operazione sia stata avallata da un Ministro dell'interno che, nella sua recente veste di sindaco, si è coerentemente battuto per l'autonomia degli enti locali;

che la sostanziale ambiguità della manovra lascia sospettare l'esistenza di un disegno politico che, se praticato dalla minoranza, sarebbe stato probabilmente bollato come «eversivo» e che comunque sta ad indicare un atteggiamento fazioso nei confronti delle amministrazioni rette dalla minoranza, nella totale indifferenza per i risultati di efficienza raggiunti a favore dei cittadini e per il grado di affidabilità offerto in base alle prestazioni fornite;

che probabilmente il Presidente del Consiglio avrebbe definito «inquietante» una situazione analoga se si fosse realizzata a parti invertite;

che Milano non è nuova comunque a sgarbi di questo genere, come testimonia il caso dell'organismo di controllo per il volontariato, allorchè la città era stata votata a larghissima maggioranza dal Senato come sede dell'istituto ed il Senato stesso era stato sconfessato dal Presidente del Consiglio stesso attraverso una sbrigativa ed irrituale procedura, vale a dire uno scambio di lettere private;

che indubbiamente il cittadino, nelle occasioni istituzionali, terrà conto di questo comportamento ambiguo che, per le sue variegate connotazioni opportunistiche, ricorda i colori dell'arcobaleno,

si chiede di conoscere quali siano le reali motivazioni che, in spregio ad ogni considerazione di efficienza, di rispetto per i risultati raggiunti da un'amministrazione locale e di fedeltà ai princìpi conclamati ma evidentemente disattesi di rispetto delle autonomie locali, hanno pro-

vocato una decisione tale da offendere ogni legittima aspettativa dei contribuenti milanesi.

(4-18149)

(15 febbraio 2000)

RISPOSTA. – L'interrogazione in oggetto riguarda la nomina del prefetto Sorge a commissario straordinario per il depuratore di Milano.

La mancata realizzazione del sistema di depurazione della città di Milano ha portato la Commissione dell'Unione europea ad aprire formalmente il procedimento di infrazione contro l'Italia.

Nel parere motivato del 21 gennaio scorso la Commissione ha evidenziato come la mancanza del sistema depurativo delle acque reflue del comune di Milano facesse sì che il sistema fluviale Lambro-Olona fosse uno dei più inquinati d'Italia. Questo sistema partecipa in maniera rilevante al deterioramento della qualità delle acque del fiume Po con conseguente impedimento parziale o totale di gran parte degli usi legittimi quali la balneazione, l'irrigazione nonché la conservazione della vita acquatica. Gli apporti del Po sono considerati la «ragione» dell'eutrofizzazione del delta del fiume e delle acque costiere del Mare Adriatico.

L'inizio dell'inadempienza viene fatta risalire dalla Commissione al 31 dicembre 1998, data entro la quale il comune di Milano avrebbe dovuto procedere alla depurazione di tutte le sue acque di scarico.

Va sottolineato come l'annosa questione della realizzazione del sistema depurativo sia stata caratterizzata da continui rinvii.

La stessa Commissione europea contesta al comune di Milano di aver fornito negli ultimi anni date sempre diverse relative all'apertura dei cantieri rimandando quindi di fatto l'inizio dei lavori.

In realtà ancora oggi non è affatto certa la data di inizio dei lavori: solo dell'impianto di Nosedo si dispone di un progetto definitivo. Manca ancora il progetto definitivo di Milano sud e manca il progetto di Peschiera Borromeo.

La complessità delle questioni che ancora restano da affrontare prima dell'inizio dei lavori è tale da far considerare a rischio l'avvio dei lavori entro il 31 dicembre 2000 nonostante l'ordinanza.

Si tratta infatti di adeguare i progetti alla particolare delicatezza del sistema ricettore: l'uso irriguo al quale sono destinate le acque depurate impone livelli di depurazione particolarmente rigorosi.

La stessa localizzazione degli impianti in aree di pregio ambientale impone un complesso procedimento di verifica della compatibilità e rende probabili interventi di mitigazione come pure la determinazione di aree di rispetto.

Il sistema di depurazione deve nascere contemporaneamente al sistema di trattamento dei fanghi. Non possono esserci improvvisazioni che rischiano di trasferire l'inquinamento dalle acque ai suoli.

Gli interventi che il commissario avrà il compito di porre in atto riguardano sicuramente i comuni di Milano e Peschiera Borromeo dove

sorgeranno gli impianti ma è possibile che le aree di rispetto tocchino anche il territorio di altri comuni.

Risulta perciò evidente che tali misure, anche per la loro estensione territoriale, potranno suscitare problemi che sarebbero più difficilmente gestibili da parte del sindaco nel suo eventuale ruolo di commissario nel rapporto con altri comuni. La gestione del problema, che investe con ampie ricadute vari settori, tra i quali quello industriale e quello ambientale e la cosiddetta compatibilità ambientale, deve avvenire con la collaborazione di enti territoriali e di associazioni diverse che possono trovare nella persona del commissario prefetto un punto di riferimento rilevante e più obiettivo di quanto non sia il sindaco di uno dei comuni interessati un soggetto estraneo che possa svolgere in modo più efficace una funzione di impulso e di arbitraggio, comunque un punto di riferimento considerato dai molti più neutro di quanto sia il sindaco del comune medesimo che ha scelto e confermato le localizzazioni e le modalità di affidamento.

Anche le procedure di trasferimento degli impianti e delle opere che il commissario deve realizzare offrono un motivo in più per una scelta considerata più neutra da tutti gli enti ed i soggetti interessati a tali trasferimenti.

Alla luce di tutte le questioni esposte la scelta di ricorrere ad una figura istituzionale di alto livello, sganciata totalmente dalla pregressa gestione del problema depurazione e perciò del problema localizzazioni, appalti eccetera rappresenta senza dubbio un elemento di accelerazione e di garanzia anche formale di ricerca del punto di equilibrio per realizzare opere già decise dal comune.

Queste ragioni che non sono centralistiche hanno spinto a nominare commissario il prefetto di Milano e sono apparse le più idonee per raggiungere i risultati urgenti per le popolazioni e per l'ambiente ed anche perchè il nostro paese possa fare una degna figura in sede europea essendo piuttosto sgradevole una procedura di infrazione per inottemperanza alle norme di depurazione delle acque reflue in una delle più grandi, più importanti e più ricche città d'Europa.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(2 maggio 2000)